

- il proponente è titolare dei seguenti redditi: retribuzione mensile, da lavoro subordinato, netta media mensile di € 1.200/1.250 circa, per un complessivo annuale di circa euro 15.000,00;
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, atteso che la rata di mutuo ammonta come detto ad € 555,09, oltre la morosità ad oggi cumulatesi.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i [REDACTED]

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) non hanno subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

La debitoria gravante sui ricorrenti contempla, tuttavia, come visto, un debito maturato nell'esercizio (seppure per breve periodo) di attività di impresa artigiana. Ne consegue che i ricorrenti non possono essere ammessi al Piano del Consumatore, strumento riservato al "consumatore", che è solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ne consegue, per un verso che la debitoria verso [REDACTED] non può essere inserita nel piano, e, per altro verso, che l'omologa del piano deve essere condizionata alla previa estinzione del debito verso [REDACTED] nel termine indicato nel dispositivo. In ipotesi di mancata previa estinzione, la sussistenza in capo al debitore di debiti che per loro natura non possono essere inseriti e pagati all'interno del piano del consumatore determina l'inammissibilità del piano stesso ed il rigetto del ricorso.

Il Piano

Il piano prevede:

- a. Pagamento del creditore ipotecario (per credito residuo in sorta capitale e interessi di mora) nella misura massima rappresentata dall'intero valore di mercato del bene a garanzia (da perizia di stima giurata) con rientro mensile alle scadenze dell'iniziale ammortamento nelle successive 204 rate comprensive dell'interesse al tasso del 1,8%; da cui una rata prospettata in euro 311,56 (dal tredicesimo al duecentosedicesimo mese); il prospettato pagamento comprenderà quindi la parte capitale in euro 54.720 (pari al valore estimativo di mercato del bene immobile) e euro 8.839,19 per interessi ricalcolati (corrisposti nel rateizzo prospettato);
- b. pagamento del compenso al professionista OCC [REDACTED] nella misura di euro 3.600,00 (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali) da corrispondere in rate mensili (dal primo al dodicesimo mese);
- c. pagamento del compenso al legale [REDACTED] nella misura di euro 1.500,00 (comprensiva di oneri fiscali e previdenziali) da corrispondere in rate mensili (da primo al dodicesimo mese)

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 1.200,00/1.250,00 del ricorrente, da lavoro subordinato, del quale € 800,00 verranno ad essere destinate al mantenimento della famiglia, ed € 420,00 al soddisfacimento dei creditori.

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore, conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.); o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto. Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *"le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal [REDACTED] con colpa grave. Piuttosto, da quanto riferito nel ricorso, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione prodotta, si rileva che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente, manovale edile, sia pacificamente da imputare alla riduzione del reddito da lavoro verificatasi tra il 2015 e il 2016, per l'acuirsi della forte crisi economica del settore edile, tanto che o [REDACTED] unico lavoratore e titolare di reddito nel nucleo familiare, non ha più potuto contare su un rapporto di lavoro né sufficientemente remunerativo né stabile, tanto che ai brevi periodi di operatività faceva seguito il ricorso agli ammortizzatori sociali rappresentati dalle indennità di disoccupazione. Al fine di preservare il mantenimento ed un livello di vita dignitoso al nucleo familiare (nel tempo cresciuto sino a quattro componenti, coniuge e due figli) il [REDACTED] ha interrotto i pagamenti delle rate di mutuo, fino ad allora eseguiti nei termini contrattati.

L'OCC ha verificato che il ricorrente non ha fatto ricorso, pur nel periodo di difficoltà lavorativa, ad acquisti di beni personali o durevoli con debiti verso finanziarie, così come non ha riscontrato riscontri segnalazioni di "protesti" o andamenti anomali sul conto bancario acceso presso la Banca.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave del ricorrente, il quale ha cercato di far fronte alle imprevedute esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, considerato che la banca mutuataria (oggi la cessionaria del credito) conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, e che non ha formulato osservazioni al piano né tanto meno opposizioni di sorta, ed ancora, che il ricorrente ha fatto presente che rimane a garanzia anche il proprio TFR che nel tempo maturerà, va detto, per come rilevato dal [REDACTED] nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile sul quale è iscritta l'ipoteca, che è pari ad € 54.720,00, come da valutazione di cui alla perizia giurata del [REDACTED] che l'OCC ha fatto propria ritenendola eseguita nel dettaglio, tenendo conto cioè delle caratteristiche tecniche degli immobili ispezionati nonché dell'andamento del mercato immobiliare;

- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura di molto superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile ed, inoltre, il piano consente al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare ed il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere assolutamente equilibrato il sacrificio dei creditori consistente nella dilazione del pagamento rispetto alle esigenze del proponente;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 4 L. n. 3/2012

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva

dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologazione la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore,

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (17 anni circa) è sostanzialmente in linea con la scadenza originaria del mutuo (v. contratto di mutuo), onde non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione anche dell'entità della debitoria, del riconoscimento di un interesse ad un tasso congruo (del 3%), dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione del creditore, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

In ordine all'opposizione del creditore di cui all'art. 12 bis comma 3-bis L. n. 3/2012

Non vi sono state opposizioni, ad di là della segnalazione dell' [REDACTED] della natura ed origine del debito tributario, cui si è unito l'invito a valutare la compatibilità di detto debito con lo strumento del piano del consumatore. Problematica questa sopra esaminata.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, seppure alla condizione della previa estinzione/pagamento del debito tributario, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia,

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED] **a condizione** che nel termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, sia estinto il debito verso [REDACTED] di € 1.442,89 (da imposte, sanzioni e


interessi per imposta sostitutiva, riconducibile a quanto dovuto e non versato dal [redacted] per l'esercizio, in regime forfettario, dell'attività di impresa di "Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali" esercitata dall'8/10/2018 al 18/3/2019);

- 2) **Onera** l'OCC di verificare il pagamento/estinzione del debito erariale e di depositare nel fascicolo telematico la prova documentale dell'avvenuto pagamento/estinzione;
- 3) **Dichiara** inammissibile la proposta di piano del consumatore formulata da [redacted] e [redacted], laddove non sia adempiuta la condizione del pagamento/estinzione del debito verso [redacted] di cui al capo 1) del presente dispositivo;
- 4) **Dispone**, per l'ipotesi in cui il [redacted] abbia adempiuto alla condizione di cui al capo 1) del presente dispositivo, che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 5) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 6) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 7) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 8) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 08/09/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 08-09-2022

[Handwritten signature]
ALLEGATO CANCELLERIA

l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento, il [REDACTED]
[REDACTED] a cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni
all'ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la
relazione contenente:

- 1 il giudizio sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata a corredo della proposta di
accordo da sovra indebitamento;
- 2 il giudizio sulla fattibilità come proposto con riferimento ai
creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche,
attestare che la loro soddisfazione non integrale garantisce
comunque un pagamento in misura non inferiore a quelle
realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Il [REDACTED], iscritto all'Ordine dei Commercialisti di
Foggia, accettava l'incarico.

Ciò posto, in presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art.
7, I comma, L. 3/2012, è stato predisposto il presente piano del consumatore
per la composizione della crisi da sovra indebitamento, che sarà verificato ed
attestato dal nominato O.C.C..

Di seguito è illustrata la proposta di Piano del Consumatore elaborato con il
supporto e la consulenza dell' Avvocato Stefania Civitavecchia.

3. CAUSE DI INDEBITAMENTO.

Nel sottoporre al vaglio la seguente proposta di piano del consumatore si palesa immediatamente evidenziare che i coniugi [redacted] e [redacted] si presentano come consumatori diligenti e oculati nei confronti del denaro.

La prova documentale di quanto asserito risiede nella evidente circostanza che i Coniugi [redacted] giungono alla sottoscrizione della prima et unica obbligazione contrattuale finanziaria solo al verificarsi della sussistenza sia delle effettive capacità economiche e sia dei necessari requisiti tecnici finanziari.

In effetti, sarà solo nel mese di Settembre dell'anno 2007 che i Coniugi [redacted] sottoscrivono un contratto di Mutuo con il [redacted] [redacted], successivamente [redacted] per acquisto prima casa per un importo di Euro 91.600,00 con una rata mensile euro 555,09 per la durata di anni trenta, come da contratto di Mutuo che si allega (all.to 2).

Ciò si rendeva possibile poiché in quel periodo il Signor [redacted] lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la [redacted] [redacted] con la mansione di Muratore ove percepiva una mensilità di euro 1.200,00 circa mensili, come da Stato Occupazionale che si allega (all.to 3).

Pertanto, lungi dall'assunzione di una obbligazione contrattuale avventata e colposa ed, in quanto tale, senza la ragionevole consapevolezza di poterla adempiere così determinando la colposità nel sovraindebitamento, che per la

normativa 3/2012, si ricordi, si classifica quale mancanza di meritevolezza e quindi impossibilità di poter accedere allo strumento ristrutturativo del debito quale il piano del consumatore.

Al contrario, l'acquisto dell'immobile è stato effettuato solo dopo una certezza economica.

Tale atteggiamento diligente e parsimonioso nei confronti del denaro è ulteriormente provato anche dal fatto che i Coniugi Debitori non hanno mai sottoscritto finanziarie né per acquistare mobili, né per acquistare veicoli o altri beni di largo consumo.

Valga il vero le CRIF qui allegate (all.to 3b)

Orbene, in quel periodo il nucleo familiare si componeva della sola Primogenita [redacted] nata il [redacted] per poi completarsi nel corrente anno con la nascita della secondogenita [redacted] nata il [redacted] come da Certificato di Famiglia che qui si allega (all.to 4).

Pertanto, il Mutuo ed ogni altro adempimento fiscale venivano ad essere regolarmente pagati.

E' solo a far data dall'anno 2016 che si registrano degli iniziali ritardi nei pagamenti del Mutuo, dovuti ad una fase consistente di arresto del lavoro con periodi di alternanza ciclica tra disoccupazione e lavoro dello stesso Sig.

[redacted]

A prova si allega certificazioni ISEE che attestano redditi contenuti (all.ti 5).

Si evidenzia che la Sig.ra [redacted] non svolge alcun lavoro retribuito; trattasi di Casalunga e, pertanto, l'unico sostentamento economico è rappresentato dal Sig. [redacted]



██████████, che qui si allega (all.to 10) è stato determinato nella stima di euro 54.720,00.

Ancora, la ipotesi di liquidazione del bene immobile comunque andrebbe a penalizzare lo stesso ceto bancario atteso che, per un meccanismo consentito ex lege, può verificarsi che l'immobile non venga venduto al primo esperimento di vendita disposto.

In tale evenienza il Codice di rito, al fine di rendere più appetibile il bene in liquidazione e nel contempo consentire la soddisfazione anche parziale del creditore procedente, impone al Giudice di abbassare il prezzo d'asta ad ogni successivo esperimento di vendita, con riduzione entro il limite di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo fissato in precedenza.

Come è facile intuire, questo meccanismo di ribasso del prezzo d'asta dell'immobile in liquidazione favorisce perlopiù i terzi offerenti, i quali, ben consci di tale possibilità prevista *ex lege*, spesso lasciano andare volontariamente deserte diverse udienze di vendita, così da poter acquistare l'immobile a prezzi ben al di sotto di quelli di mercato.

Diversamente dagli offerenti, il suddetto meccanismo sfavorisce sia il creditore che il debitore.

Ciò posto, nella proposta di piano del consumatore che di seguito si andrà a dettagliare, al creditore titolare del rapporto di ██████████ ██████████ si propone di restituire il **Mutuo ipotecario per un importo di euro 54.720,00**, come da perizia **Giurata di Stima a firma ██████████**, oltre al riconoscimento di un tasso di interesse



proprio consulente fiscale alcuni dei quali già contraddistinti da quietanza bancaria di pagamento.

- Nessun Debito per Bolli Auto (cfr. estratto bolli aci – all.to 12);
- Nessun Debito per Tributi Comunali.

6. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI.

A carico dei Coniugi [REDACTED] non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. .

7. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai Coniugi [REDACTED] [REDACTED] reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;

1. Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) – euro 150,00 mensili
2. Alimenti – euro 400,00 mensili;
3. Vestiario – euro 250,00 mensili;

La media mensile della spesa si aggira attorno a euro 800,00 (ottococinquanta/00).

consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni (esempio Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (esempio Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (esempio Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017).

Ciò posto il parametro preso in considerazione da tale impostazione è l'età dei Coniugi Debitori, rapportata alla vita media delle donne (84,6) ed a quella degli uomini (80,3)..

MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà il giorno 15 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 15 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.

Il piano prevede il pagamento di tutti i creditori in pro quota

In caso di accettazione della proposta del Preposto Piano del Consumatore i Creditori comunicheranno ai Signori Coniugi [REDACTED] e [REDACTED] l'IBAN presso cui poter effettuare i dovuti bonifici.

Istanti Coniugi Debitori [REDACTED] e [REDACTED] invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

A **GARANZIA** del prospettato piano del consumatore sin d'ora si evidenzia il TFR che si andrà a maturare dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato

,nonché, l'immobile dei Coniugi Debitori ubicato in [REDACTED]

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Appare necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto dai Coniugi Debitori [REDACTED] [REDACTED] al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Ciò posto oltre alla ipotesi della liquidazione, le cui negatività sono state già prima richiamate, (cfr. pagine 6 e 7), anche a voler ipotizzare una normale vendita immobiliare non può farsi a meno di considerare che il valore attuale risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alla luce, soprattutto, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la cui messa in vendita non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario.

10. CONCLUSIONI

Gli Istanti Coniugi Debitori, consapevole della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano del Consumatore così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire a Se Stessi, azzerando così i propri debiti.

Il Piano del Consumatore così proposto, a cui si aggiunge **la richiesta della moratoria così come prevista e disciplinata dall'articolo 8 della legge**

3/2012, appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Gli Istanti Coniugi Debitori [REDACTED] esplicitamente chiedono al Sig. Giudice del Sovra indebitamento di disporre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 , lettera c) legge 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

In subordine sin d'ora si evidenzia che il prospettato piano possa anche valutarsi, laddove ricorrano i presupposti e nel caso di mancata meritevolezza dei Coniugi Debitori [REDACTED] quale Accordo del Debitore.

Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Piano così come sopra prospettata.

A corredo della documentazione depositata si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del Sig. [REDACTED] (all.ti 15)

Con osservanza.

San Severo, li 06.05.2020

Esibisce e deposita:

- 1) Decreto di nomina OCC [REDACTED]

2) Contratto di [REDACTED]

3) Stato occupazionale;

3B) CRIF;

4) Stato di Famiglia;

5) Certificazione ISEE;

6) Dichiarazione di Cessazione Partita IVA;

7) -8) contratto di assunzione modello UNILAV;

9) Buste paghe da ottobre a dicembre 2019;

10) Perizia Giurata di Stima a firma del [REDACTED]

11) Visure protesti;

12) Estratto Bolli Aci;

13) Visura Catastale;

14) Ispezioni Ipotecarie;

A) Estratto Atto di Matrimonio;

15) Dichiarazione dei redditi anni 2016, 2017 e 2018;

16) Relazione OCC [REDACTED]

